



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (IDS)

Approvato con deliberazione del C.C. 32 del 23/7/2014

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto	3
Articolo 3 - Soggetti passivi.....	3
Articolo 4 - Esenzioni.....	3
Articolo 5 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 - Obblighi di informazione.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta e dichiarazione	5
Articolo 8 - Interventi da finanziare	6
Articolo 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta	6
Articolo 10 - Sanzioni.....	7
Articolo 11 - Riscossione coattiva	7
Articolo 12 - Rimborsi	8
Articolo 13 - Contenzioso	8
Articolo 14 - Funzionario responsabile dell'imposta	8
Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del d.Lgs. n.23/2011 e dell'art.46, comma 1-sexies, del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni in Legge n.98 del 9.08.2013.
2. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pero, definite dalla Legge regionale in materia di turismo n.15/2007 e s.m.i.

Articolo 3 - Soggetti passivi e importo minimo dell'imposta

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Pero, alloggiano nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 15/2007, eccetto i gestori delle strutture ricettive, loro dipendenti e altri collaboratori che alloggiano nelle stesse strutture.
2. In considerazione dell'esiguità degli Importi dovuti, non viene fissato un importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori di anni 18;
 - b) il personale appartenente alle forze di polizia o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie della provincia di Milano, in ragione di due accompagnatori per paziente; l'esenzione è riconosciuta esclusivamente per il periodo di ricovero;
 - d) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie della Provincia di Milano e relativo accompagnatore (massimo due accompagnatori per soggetto); l'esenzione è riconosciuta esclusivamente per il periodo di cura;
 - e) i soggetti con invalidità al 100%;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso

umanitario.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per l'ipotesi di cui alla precedente lett. f), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
 - per l'ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), d), e), idonea certificazione/documentazione;
 - per l'ipotesi di cui alla precedente lett. a) non è necessario presentare alcuna documentazione, oltre all'esibizione del documento d'identità.
3. Le dichiarazioni o certificazioni di cui al comma precedente devono essere conservate dai gestori delle strutture ricettive fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione e messe a disposizione dell'Amministrazione comunale in caso di richiesta.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e proporzionata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge e sulla base dei criteri generali definiti dal presente regolamento;
3. E' facoltà del Comune prevedere che la misura dell'imposta sia ridotta nei seguenti casi:
 - a. oltre 5 pernottamenti consecutivi, in strutture alberghiere o che comunque prevedono prevalentemente alloggio in camera
 - b. oltre il 15° giorno di pernottamento presso strutture turistico-alberghiere (es. residence) o che comunque prevedano il servizio autonomo di cucina
 - c. in caso di eventi congressuali di particolare rilievo (con un numero di partecipanti superiore a 500); l'agevolazione è riconosciuta esclusivamente a seguito di comunicazione alle Autorità di polizia locale o statale delle presenze previste per l'evento e di contestuale dichiarazione al Comune della riduzione del prezzo praticato

Articolo 6 - Obblighi di informazione

1. Il Comune predispone a proprie spese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pero sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano. L'imposta s'intende assolta al momento del suo pagamento con emissione di ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte, con l'indicazione della sola imposta di soggiorno. Il versamento potrà avvenire in tempi e modalità differenti dalla corresponsione del prezzo dovuto per il soggiorno presso la struttura ricettiva.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo riversamento al Comune di Pero. I gestori delle strutture ricettive riversano al Comune le somme riscosse per giorni di presenza e numero di soggetti passivi al netto delle somme non dovute dai soggetti esenti e di quelle non versate dai soggetti inadempienti.
3. Relativamente alle somme incassate dai gestori delle strutture ricettive è fatto obbligo a questi ultimi di effettuarne il riversamento al Comune di Pero entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, con le forme di versamento definite dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa vigente.
4. I gestori delle strutture ricettive, ogni quadrimestre, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Pero una dichiarazione con il dettaglio su base mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero e dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del

D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). La dichiarazione, redatta su formato predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito internet del Comune di Pero, deve essere inviata con modalità telematica all'Ufficio comunale preposto.

5. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 4, devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell'Amministrazione comunale in caso di richiesta.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
7. I gestori delle strutture ricettive, in quanto agenti contabili di fatto, dovranno trasmettere al comune, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della gestione, salvo diverse previsioni normative, il conto della propria gestione mediante l'utilizzo di apposito modello (mod. 21) approvato con d.p.r. n. 194/1996, reperibile sul sito internet del comune.
8. I gestori delle strutture ricettive sono sanzionati per gli omessi, insufficienti o tardivi riversamenti dell'imposta ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267 del 18 agosto 1990; il comune effettuerà controlli e verifiche relativamente alla correttezza dei versamenti effettuati dai gestori avvalendosi della Polizia di Stato e delle altre Autorità competenti.

Articolo 8 - Interventi da finanziare

1. Il gettito d'imposta é destinato al finanziamento delle spese previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art.46, comma 1-sexies, del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni in Legge n.98 del 9 agosto 2013, sotto elencate:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
 - c) interventi/programmi finalizzati alla realizzazione dell'evento "Expo 2015";
2. Le spese finanziate con l'imposta di soggiorno dovranno essere elencate nella deliberazione annuale di approvazione dei valori dell'imposta.

Articolo 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le

disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile, preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
 - d) avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento, commesse dai soggetti indicati al precedente articolo 3, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per le seguenti violazioni del presente regolamento da parte dei gestori delle strutture ricettive:
 - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7;
 - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6
 - c) omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta corrisposta dai soggetti passivi di cui all'art. 3si applica la sanzione amministrativa fino a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di contestazione ed irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
3. Sono fatte comunque salve le sanzioni penali previste per il reato di appropriazione indebita di denaro pubblico spettante al comune, o per eventuali altri reati che potranno configurarsi nei singoli casi.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme riversate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla liquidazione degli importi si applicano le disposizioni dell'art.1, commi 164 e 165, della Legge 296/2006.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al comune di Pero almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori ad € 15,00.

Articolo 13 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Articolo 16 – Entrata in vigore e decorrenza

L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 settembre 2014.